

**CONVENZIONE TRA L'ASL GALLURA E IL MATER OLBIA HOSPITAL PER L'ATTIVITA'  
ASSISTENZIALE DI ANATOMIA PATOLOGICA**

**TRA**

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura**, di seguito indicata con ASL n. 2 della Gallura, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana, 2-2A -07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Acciaro, domiciliato per la carica presso la medesima

**e**

La **MATER OLBIA S.p.A**– per la propria Struttura Sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL (MOH) – con sede legale e sede operativa in Strada Statale 125 “Orientale Sarda” - Loc. Padrongianus – 07026 Olbia (SS) - C.F. 13882471009, nella persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott. Marcello Giannico

**PREMESSO**

- che nel territorio afferente all'ASL Gallura è attiva la struttura ospedaliera privata Mater Olbia Hospital, alla quale la Regione Sardegna ha concesso l'accreditamento istituzionale definitivo per l'erogazione delle attività sanitarie con provvedimento n. 295 del 05.01.2023;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna - ASSL Olbia n. 83 del 26/11/2020, era stata autorizzata la stipula della convenzione che disciplinava le attività di diagnostica medica (citoistopatologia, analisi di laboratorio) e gestione del sangue, rese dalla struttura di Anatomia Patologica dell'Assl Olbia, a favore del Mater Olbia Hospital, necessarie per garantire il funzionamento della struttura privata;
- che, nello specifico, le attività oggetto della Convenzione erano quelle della diagnostica istocitopatologica, compresa quella intraoperatoria, con l'intenzione di attivare un percorso di mutua collaborazione tra le strutture per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche, nell'ottica di un'integrazione funzionale tra le Strutture, attraverso la definizione di appositi percorsi e procedure condivise;
- che il ricorso a convenzioni tra Enti diversi è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario (in particolare linee guida del Ministero della Sanità 2/1996 capitolo 5) a condizione che siano garantite le finalità /mission proprie di ciascun ente e che non vi sia conflitto d'interesse nello svolgimento dell'attività di cui trattasi;
- che il DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di erogare attività professionali a pagamento sia all'interno sia all'esterno delle strutture aziendali richieste da enti terzi e che le stesse siano da considerarsi attività libero-professionali se svolte fuori dall'orario di servizio;
- che la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 15/04/2022, l'Asl n. 2 Gallura, stante l'esigenza di garantire continuità amministrativa e assistenziale anche nel periodo transitorio nelle more dell'implementazione della L. 24/20 e della definizione dei nuovi assetti organizzativi, ha recepito tutti i regolamenti/linee guida/procedure adottati vigenti e pubblicati sul sito di ATS Sardegna, in quanto compatibili, incluso il regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ATS Sardegna, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 28/06/2019;
- che il Mater Olbia Hospital ha manifestato, con nota PG/2021/0422205, la volontà di rinnovare la Convenzione di cui sopra, per poter garantire il funzionamento della propria struttura, e, contestualmente, ha chiesto all'ASL Gallura continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto del rapporto di collaborazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività;
- da parte della SC di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della convenzione.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione**

### **ART. 1 – Oggetto**

L'ASL Gallura si impegna, tramite la propria struttura di Anatomia Patologica, a garantire per il MOH l'esecuzione dell'attività diagnostica di Anatomia Patologica su pazienti in regime di ricovero e/o ambulatoriale, relativa a:

- a) esecuzione degli esami inclusi nel Nomenclatore Tariffario Regionale;
- b) esecuzione degli esami non inclusi nel Nomenclatore Tariffario Regionale presenti nella Proposta SIAPEC 2002;
- c) attività di consulenza/seconda opinione.

### **ART. 2 – Modalità**

La struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura si impegna ad effettuare gli esami diagnostici sopra citati a favore dei pazienti del Mater Olbia S.p.A., segnalati, di volta in volta, tramite richiesta scritta ovvero informatizzata (previ specifici accordi a tal fine tra le due Aziende).

La tipologia e il volume degli esami diagnostici saranno definiti periodicamente attraverso specifico accordo tra i Direttori dei rispettivi Servizi di Anatomia Patologica, essendo condizionati dalle progressive implementazioni tecnologiche e di dotazione organica del MOH, e dalle eventualità variazioni della dotazione organica del Giovanni Paolo II, con la finalità di garantire un'efficiente gestione dei casi, anche nei termini dei tempi di refertazione.

La struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura, su specifica richiesta del MOH, previa autorizzazione della Direzione Medica del Presidio, metterà a disposizione la sala settoria del P.O. "Giovanni Paolo II" per l'esecuzione di riscontri diagnostici, che saranno effettuati in sede dal personale medico del MOH coadiuvato dal personale di supporto tecnico di sala settoria dell'ASL Gallura. L'attività di cui al precedente art. 1 verrà effettuata al di fuori dell'orario di servizio, senza pregiudizio per l'attività istituzionale, mediante prestazioni professionali di Dirigenti Medici che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale, e sarà sottoposta alla disciplina prevista per l'attività libero-professionale di cui al combinato disposto dall'art. 117 e segg. del vigente CCNL Dirigenza medica e veterinaria e dell'art 5 del D.M.S. 31/07/1997. L'impegno orario, variabile in funzione dei carichi di lavoro e delle esigenze correlate alle attività oggetto della Convenzione, sarà determinato come da Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ATS Sardegna (Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 28/06/2019) e, in base alla norma dell'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, non potrà essere superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato, anche in applicazione delle norme sulla protezione, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono un massimo di n. 48 h settimanali complessive. Ciascuna parte assume piena ed esclusiva responsabilità per le attività svolte nell'esecuzione del presente accordo.

### **ART. 3 – Corrispettivo – Compensi**

A fronte dell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il MOH si impegna a corrispondere all'ASL Gallura i compensi stabiliti nel Tariffario delle prestazioni di cui all'allegato 1 al presente atto. Specificamente, si farà riferimento al Nomenclatore SIAPEC 2002 per le prestazioni diagnostiche su pazienti ricoverati e per le prestazioni ambulatoriali non comprese nel Tariffario Regionale;

per le prestazioni ambulatoriali codificate nel Tariffario Regionale si applicherà un incremento pari al 15% delle tariffe previste.

#### **ART. 4 – Fatturazione**

L'ASL Gallura, previa verifica da parte della Direzione del PO dei rendiconti mensili forniti dalla SC di Anatomia Patologica e formalmente validati, emetterà fattura trimestrale per le prestazioni erogate, alla quale verrà allegata copia degli stessi rendiconti. Il MOH si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario. L'ASL Gallura trattiene il 40% dell'importo totale fatturato, corrispondente ai costi aziendali sostenuti.

#### **ART. 5 – Periodo di Validità**

La presente Convenzione ha validità dal 1/01/2024 e sino al 31 dicembre 2024. E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente con preavviso di tre mesi mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata. In tal caso, sia l'ASL Gallura sia il MOH avranno diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. Le Parti si riservano di proporre eventuali integrazioni alla presente Convenzione, finalizzate al progressivo raggiungimento dell'integrazione funzionale tra le strutture, anche con l'individuazione di meccanismi di reciprocità nel supporto diagnostico e di potenziale compensazione economica. L'ASL Gallura si avvale della facoltà di rivedere i termini della presente convenzione, qualora intervengano innovazioni o modifiche di carattere normativo vincolante a livello regionale e/o nazionale, o mutate condizioni operative degli enti, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Il rinnovo tacito non è consentito.

#### **ART. 6 - Copertura Assicurativa**

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

#### **ART. 7 – Trattamento dati DPO**

Le Parti si impegnano a eseguire il Servizio oggetto della Convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Mater Olbia, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato 2) alla presente Convenzione e parte integrante della stessa, nomina L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Sottoscritto l'atto, L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello esterno incaricato per l'esecuzione della Convenzione. La validità dell'atto si intende altresì estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della presente Convenzione.

## **ART. 8 – Foro competente**

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Tempio Pausania.

## **Art. 9 - Disposizioni Finali**

La presente convenzione è soggetta:

- a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lett. d) e comma 2, del D.lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016;
- ad imposta di bollo a carico del MOH.

Letto, approvato e sottoscritto

Olbia \_\_\_\_\_

**Per l'ASL Gallura**  
Il Direttore Generale  
Dott. Marcello Acciaro

**p. Mater Olbia S.p.a.**  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Marcello Giannico